

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggio — Presentazione di un progetto di legge per l'abrogazione del regio decreto 22 agosto 1848 — Continuazione della discussione sugli articoli 3 e 4 del progetto di legge per l'ordinamento delle giubblazioni e pensioni militari — Osservazioni del regio commissario Di Pettinengo e dei senatori Colli e Stara — Reiezione dell'emendamento della Commissione, ed approvazione dell'articolo 3 — Articolo 4 — Approvazione dell'emendamento della Commissione e dell'articolo — Articolo 5 — Reiezione dell'emendamento del senatore Franzini, e adozione dell'articolo — Articolo 6 — Approvazione degli emendamenti della Commissione e del senatore Di Collegno Giacinto, e dell'articolo 7 — Articolo 8 — Emendamento della Commissione — Osservazioni del regio commissario, del relatore Colla e del senatore Colli — Approvazione degli articoli 8 e 9 emendati dalla Commissione, e dell'articolo 10 — Articolo 11 — Adozione dell'aggiunta del regio commissario, e dell'articolo — Articolo 12 — Emendamenti della Commissione e dei senatori Stara, Franzini e Bava — Rinvio dei medesimi alla Commissione — Comunicazione del Governo.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

OMAGGIO — SUNTO DI PETIZIONI.

QUARELLI, segretario, dà lettura di una lettera del cavaliere Giovanni Battista Pozzi, con cui fa omaggio al Senato di 80 copie di un suo lavoro statistico sul bilancio attivo 1849, indi del seguente sunto di petizioni :

354. Viggiani della Rocca Angelo Francesco, nativo di Santa Lucia, cantone di Pallano (Corsica), espone di essersi, dietro permessi ministeriali, impegnato in una dispendiosa estrazione di sugheri dalla Sardegna, e chiede quindi che in proposito della legge riguardante i detti sugheri vogliasi aver presente la di lui condizione onde stagli procurata un'indennità dei danni che gli possono essere causati dall'attuazione della legge suddetta.

355. Novecentotredici abitanti di Valsesia, in vista delle leggi state poco anzi proposte al Parlamento, con cui sarebbero tolti alcuni dei principali diritti eccezionali di quella valle, chiedono che sien presi in considerazione le ragioni esposte nel libro che uniscono intitolato: *Quadro della Valsesia*, e si conservino quei diritti che la Valsesia predetta possedette sin ora dalla prima sua spontanea dedizione.

PRESIDENTE. La prima petizione di cui si è data lettura al Senato è già stata comunicata alla Commissione istituita per l'esame della legge che proibisce l'estrazione dei sugheri dalla Sardegna. La seconda sarà comunicata alla Commissione delle petizioni, lasciando luogo a farne poi comunicazione alla Commissione che venisse istituita quando la legge altrove presentata fosse trasmessa al Senato.

PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'ABROGAZIONE DEL DECRETO 22 AGOSTO 1848 SULLA ESPORTAZIONE DEL FIENO, DELLA PAGLIA E DELL'AVANA.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha la parola per una comunicazione.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia, a nome del

ministro di finanze presenta il citato progetto di legge, del quale chiede l'urgenza. (Vedi vol. Documenti, pag. 391.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questa legge. Siccome però si è proposta l'urgenza, interpellero il Senato se intenda dichiararla.

(Il Senato approva l'urgenza.)

Sarà immediatamente trasmessa agli uffici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE PENSIONI E GIUBBLAZIONI MILITARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiama la discussione sulla legge relativa alle giubblazioni e pensioni militari.

Avrà presente il Senato che ieri la discussione versava sugli articoli 3 e 4, avendo la Commissione proposto di fonderli in un solo. Osservava il senatore Stara che la redazione della Commissione non rappresentava forse tutte le disposizioni che erano comprese secondo la redazione del progetto primitivo negli articoli 3 e 4, poichè nell'articolo 3 si faceva caso delle ferite per le quali veniva accordato il diritto alla giubblazione senza che fosse necessario di dimostrare l'inabilità a proseguire e ad essere riammesso al servizio, quando invece nell'articolo 4 si indicava che le infermità le quali possono, a tenore di quell'articolo, dar diritto alla giubblazione, dovevano dimostrare l'inabilità a continuare o ad essere riammesso al servizio medesimo.

Osservava per contro il relatore che la redazione della Commissione, oltre al merito della maggior concisione, semplicità e chiarezza, aveva ancora quello della generosità riguardo alla disposizione della legge nostra in confronto del disposto della legge francese di cui si era conservata la redazione nella sua integrità, mentre non si era riserbato l'intero disposto della legge medesima.

A questo punto il commissario regio aveva domandata la parola, che io gli concedo.

DI PETTINENGO, commissario regio. Ieri aveva domandata la parola per avvalorare, ove ne fosse il caso, le ragioni

addotte dall'onorevole senatore Stara a conforto del progetto del Ministero, in quanto che io credo che l'articolo della Commissione non risponda al pensiero della proposta, e sia restrittivo d'assai più di questa.

Avverto poi che un tale emendamento non sarebbe pur conforme alle disposizioni della legge francese quali furono citate. All'esempio addotto dall'onorevole senatore Stara, del generale Clément, il quale sebbene monco di un braccio prestava tuttora onorato servizio militare, io potrei pure citare l'esempio che ogni giorno abbiamo sott'occhio di due valorosi ed eletti giovani ufficiali, i quali preferiscono il servizio militare agli ozi di una giubilazione; ricorderò con piacere i nomi e del capitano Della Valle e del tenente Robilant, entrambi ufficiali nel regio corpo d'artiglieria, facendo d'altri che pur saranno, ma che io non conosco.

Ma da tali lodevoli esempi io credo non si possa dedurre la conseguenza che l'individuo il quale sia privo di un braccio o di una gamba possa ancora essere astretto al servizio militare. Un tale dubbio potrebbe nascere per la redazione della Commissione, stante che non prevedendo il caso di immediata giubilazione, potrebbe pur sempre invocarsi la disposizione accennata: *di essere venuto inabile a continuare ed a riassumere più tardi il servizio*. I due articoli del Ministero al numero 3 accennano le ferite che danno diritto immediato, ed al numero 4 quelle per cui il diritto è soltanto riconosciuto quando si sono esauriti tutti i mezzi di prove e di cautele per dichiarare inabile al presente o nell'avvenire l'individuo al servizio. Tali sono le ragioni che ha svolto con molta eleganza e maestria l'onorevole senatore Stara, alle quali mi riferisco nel dimandare l'approvazione del progetto ministeriale.

COLLA, relatore. Nel primo progetto che fu presentato dal Ministero, e che venne dal Senato interamente approvato, l'articolo 3 era scritto in questi termini:

« Hanno diritto alla giubilazione per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio, i militari feriti in guerra od in servizio comandato, od affetti da infermità provenienti da fatiche, eventi o pericoli del servizio, quando tali infermità li rendano inabili a continuare in esso od a riassumerlo più tardi. »

Voi vedete, o signori, che con queste semplicissime disposizioni il Ministero credeva allora molto saviamente di stabilire un principio generale, pel quale spetta al militare in modo immediato, assoluto e pieno il diritto alla giubilazione qualunque volta egli è diventato inabile a servire. Invece di questo articolo così semplice e chiaro, così facile ad essere ritenuto da chicchessia si sono introdotti nel nuovo progetto gli articoli 3 e 4, ripetuti, come dissi ieri, dalla legge francese, nella quale furono scritti per una ragione che non è applicabile alla nostra legge. L'onorevole senatore che pel primo prese ad impugnare l'emendamento proposto dalla Commissione ha dimostrato di voler introdurre nelle nostre leggi una distinzione fra il diritto immediato, assoluto, ed il diritto non immediato né assoluto alla pensione; distinzione che io credo assolutamente inutile, né applicabile, anzi dannosa nell'interesse della legge e della milizia. Presso di noi qualunque militare che diventa inabile al servizio per caso di ferite o malattie contratte al servizio ha diritto immediato, assoluto e pieno ad ottenere una pensione di ritiro, senza distinzione alcuna che le ferite o malattie abbiano prodotto cecità, o no, abbiano cagionato la mancanza di uno o più membri, o ferite più o meno gravi. Per cercare un modo di far vedere che questa distinzione può in alcun caso rendersi utile, l'opponente ha citato l'esempio di un militare

che monco di un braccio o di una gamba si presenti per far valere i suoi diritti alla pensione di ritiro, ed ha creduto che a lui si potrebbe opporre non essere egli inabile ad ulteriore servizio. Veramente per quanto mi sia molte volte accaduto di occuparmi di queste od altre simili leggi, non mi venne mai in pensiero che si possa da alcuno opporre ad un uomo monco del braccio, della mano o del piede che egli non sia legalmente inabile al servizio. Conosco benissimo esempi di valorosi, di generosi militari, i quali, sebbene monchi o del braccio o del piede, hanno continuato a combattere per la patria, e senza che io abbia a cercarne gli esempi negli altri paesi, ne abbiamo fra di noi alcuni, e anche in questo recinto potrei citarne fra i generali di cui ci onoriamo essere colleghi. Ma altra cosa è che l'uomo anche monco sia abbastanza generoso e coraggioso nel voler combattere ancora per la difesa della patria, altro è che alcuno possa mai costringerlo a servire, opponendogli che non è veramente inabile al servizio. Questo è tanto assurdo che non è possibile il credere che possa accadere; ma quando alcuno vi fosse il quale opponesse al militare monco di un braccio o di un piede che non è inabile al servizio, questo militare potrebbe assai facilmente mandare il suo oppositore alla legge della leva dove sono scritte tutte le malattie che costituiscono l'inabilità al servizio militare. Egli è dunque certo che l'articolo, semplificato come fu dalla Commissione, non lascierebbe luogo a dubitare se l'uomo monco, sia o no inabile al servizio, abbia o no diritto alla pensione.

Noi crediamo adunque fermamente che l'articolo, modificato come fu da noi, dia alla legge un aspetto molto più generoso, molto più largo di quello che si avrebbe coi due articoli proposti nel nuovo progetto, articoli che ammettono una complicazione di distinzioni non adatte, né applicabili mai.

STARA. Farò ancora alcune osservazioni a sostegno dell'emendamento che ho proposto. Si dice che sia più largo il progetto della Commissione. Io ho già risposto, mi pare, bastantemente su questo proposito, e dimostrato che il progetto della Commissione non solo non è più largo e più favorevole, ma che anzi è assai più ristretto ed assai meno favorevole; la cosa è talmente chiara che basta raffrontare l'articolo 3 della Commissione coi due articoli del progetto ministeriale. L'articolo 3 della Commissione non rende né contiene che il concetto puro e netto dell'articolo 4 del progetto, cioè tutte le malattie le quali rendono inabile il militare a continuare od a riassumere il servizio, né altro concetto tranne questo che in esso si riscontra.

Dunque rimane sempre fuori l'articolo 3 del progetto ministeriale, il quale comprende un altro caso, quello cioè di ferita che desse luogo a diritto assoluto, immediato ad essere giubilato senza che sia dipendente dal vedere se queste ferite siano tali che rendano il militare inabile a continuare od a riassumere il servizio.

Risponderò ancora a quello che si diceva circa la leva. L'argomento preso da cose diverse non istà a *diversis nulla illatio*.

Altra cosa è quando si tratta di costringere uno ad assumere il servizio militare, allora si stabiliscono le condizioni che lo possono dispensare, ed esse sono assai larghe; ma quando invece egli vuole ritirarsi, e ritirandosi vuole che il Governo gli corrisponda una pensione, in tal caso si esigono condizioni più strette. La cosa è talmente disparata, talmente diverse sono le condizioni che reggono la leva, che hanno nulla che fare colle condizioni, colle cautele che si prescrivono per avere diritto ad ottenere una giubilazione.

Quando si tratta di entrare per la prima volta nel servizio la legge della leva ha determinato quali siano le cause che dispensano dall'esservi obbligato. Quando invece uno è già in servizio e pretende di essere giubilato, ed essendo giubilato, di godere di una pensione, la legge stabilisce le condizioni in seguito alle quali può aver diritto ad ottenere la giubilazione.

Quindi io persisto a ritenere che i due articoli proposti dal ministro sono assai più generosi, larghi, favorevoli e che per conseguenza convenga ritenervi anche perchè ai due articoli proposti dal ministro se ne sostituisce un altro che cambia il concetto.

Si crederà sempre che non siasi voluto accordare mai il diritto assoluto ed immediato di poter essere giubilati, e di poter conseguire la pensione, perchè questo diritto che era scritto nei due articoli del progetto, si vede che non è conservato nell'articolo unico della Commissione. L'antitesi che si farà condurrà necessariamente a credere che non mai alcuno potrà avere un diritto a vedere se sia o no inabile a continuare, o a riassumere più tardi il servizio.

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando la parola non per aggiungere nuove ragioni, giacchè credo che altre non si possano addurre a quelle dell'onorevole senatore Stara, ma per rispondere ad alcune osservazioni del signor relatore.

In primo luogo convengo che il Ministero nella prima proposta di legge aveva espresse le due quistioni che sono trattate agli articoli 3 e 4 in un solo, quale cioè è proposto dalla Commissione, ma appunto perchè quest'articolo riusciva difettoso ha accettate le variazioni fatte al primo progetto quali sono ora contemplate agli articoli 3 e 4, in quanto che contengono disposizioni, o per meglio dire, prevedono due casi distinti l'uno dall'altro; quello dei diritti immediati, e quello dei diritti che vogliono essere comprovati con tutti quegli esperimenti, con tutte quelle cautele che il Governo deve usare prima di accordare pensioni di ritiro.

Non conosco invero quale sia stata la cagione che abbia dettato il regolamento francese, come accennava testè l'onorevole senatore Colla, ma trovo che negli articoli 13 e 18 della legge francese del 1831 sono appunto accennati i casi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente progetto.

Gli articoli terzo e quarto completano la legge, prevedono tutti i casi che si possono presentare, laddove il solo articolo proposto dalla Commissione lascia pur sempre dei dubbi; e ritengo che dubbi in questa materia non vi debbano essere. Egli è certo che a primo aspetto l'individuo che ha perduto un braccio od una gamba debbe essere considerato come incapace a proseguire il servizio; ma appunto per evitare che possasi da taluno negare la pensione ad un individuo che si trovasse in tale sgraziata circostanza, parmi opportuno doverli mantenere quali sono i due articoli 3 e 4.

PRESIDENTE. Non domandandosi più la parola su questo argomento, porrò ai voti l'emendamento.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È rigettato.)

Viene ora l'articolo 3 del progetto, di cui do lettura:

« Le ferite ricevute in guerra od in servizio comandato, e le infermità provenienti in modo ben accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio danno diritto immediato alla giubilazione ogni qual volta esse abbiano cagionato la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso d'uno o più membri, od infermità equivalenti a tali perdite. »

Chi approva l'articolo 3 voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 4. Le ferite od infermità meno gravi procedenti pur

sempre dalle cause accennate all'articolo precedente ed accertate come in esso, danno diritto alla pensione solo allorché il militare è per esse divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio. »

COLLA, relatore. Quantunque la Commissione voti contro l'articolo 4, le preme nondimeno di evitare uno sconcio che si trova nel medesimo; ella propone perciò che infine di questo articolo invece di dire: *divenuto inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio*, si sostituisca, come era proposto nell'emendamento della Commissione, la congiuntiva alla disgiuntiva. La ragione è evidente. Allorché un militare è inabile temporaneamente a continuare il servizio non è nel caso di pensione di ritiro, è nel caso di dargli tempo di guarire o con metterlo a servizi meno gravi, o con collocarlo in aspettativa, o con metterlo in riforma. Perchè un militare debba essere posto in ritiro conviene che egli non possa continuare, e non abbia speranza di riprendere più tardi il servizio. Domande dunque che invece di dire: *continuare od a riassumere*, si dica: *continuare e riassumere il servizio*.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Ministero acconsente.

PRESIDENTE. Chi adotta il cambiamento proposto dalla Commissione voglia levarsi.

(È adottato.)

Ora pongo ai voti l'articolo nel suo complesso.

(È adottato.)

Leggerò l'articolo 5:

« L'esercizio del diritto dei militari alla giubilazione per anzianità di servizio è sospeso dall'aprirsi di una guerra sino al suo termine. »

FRANZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FRANZINI. Questo articolo, benchè poco consentaneo al buono spirito del soldato piemontese, che giammai si staccherebbe dalla sua bandiera al momento del pericolo, pure per quanto riguarda il militare sino al grado di ufficiale esclusivamente può dirsi previdente bene del paese, onde conservare al momento della guerra un numero che potrebbe essere ragguardevole di vecchi soldati, nei quali le istanze dei parenti potrebbero far tacere i naturali sentimenti di valore.

Per quanto agli uffiziali però mi sembra che la voce dell'onore deve bastare a rattenere quei pochi propensi a profittare del loro diritto alla giubilazione. Se la voce dell'onore è insufficiente, se le indisposizioni accennate sono pretesti, io opino valga meglio il non conservare gente consimile al comando, per quanto menomo si possa essere. Se poi una legge rattenesse al servizio un ufficiale realmente poco idoneo per la sua salute, abbenchè di sufficiente apparenza, ciò sarebbe sempre a danno del servizio, ed in un caso e nell'altro io preferirei di abbandonare al rimorso ed all'onta ben meritata gli uffiziali che, simulando indisposizioni od insensibili alla voce dell'onore, profitterebbero del diritto alla giubilazione al momento della guerra, alla quale sarebbero più dannosi che utili. L'onore dell'ufficiale piemontese ci rassicura che il numero sarebbe ben tenue.

Io propongo adunque il seguente emendamento.

« L'esercizio del diritto alla giubilazione per anzianità di servizio dei militari inferiori di grado a quello di uffiziale, è sospeso dall'aprirsi di una guerra fino al suo termine. »

PRESIDENTE. Pregho l'onorevole senatore a voler deporre sul banco della Presidenza il suo emendamento.

COLLI. Io sarei dispostissimo ad accostarmi all'emendamento del senatore Franzini, persuaso che in Piemonte pochi saranno certamente quelli i quali al momento del pericolo se ne ritraggono. Ma però non potrei mai ammettere quella distinzione, persuaso che anche nelle file dei soldati pochi saranno quelli che cercherebbero d'allontanarsi dal servizio nel momento in cui potrebbero giovare alla patria. Per questo io credo che sarebbe molto miglior partito di sopprimere interamente un tale articolo.

FRANZINI. Per essere positivi bisogna prendere le cose nella loro essenza. Cominciamo dal bastone austriaco, veniamo allo staffile inglese costituzionale, passiamo in Francia dove si castiga il soldato differentemente dall'ufficiale, io credo che bisogna mettere una differenza, direi, tra l'onore che può comandare all'ufficiale di restare al suo posto malgrado la guerra, ed il soldato il quale per altri interessi può esser chiamato in famiglia. È per questo che io mettevo tale distinzione, quantunque avessi premesso che l'articolo poteva essere poco consentaneo realmente al buono spirito del soldato piemontese. Può darsi caso, o signori, che in una compagnia di granatieri manchi un pelotone intiero, e questa mancanza può apportar danno, laddove alla mancanza del solo ufficiale può facilmente sostituirsi, cosa che non può farsi del pelotone; oltre a che io credo che anche l'educazione molto contribuisca ai sentimenti dell'onore.

DE SONNAZ. Io sono dell'avviso della Commissione; ed il motivo si è questo: usciamo di presente da un caso di guerra ed abbiamo veduto che si ufficiali che soldati chiedevano il loro congedo. Mi consta che immediatamente dopo gli armistizi molti soldati si lagnavano di dover progredire ancora oltre finita la loro ferma; però mentre ferveva la guerra non ho inteso giammai siffatta lagnanza.

Per gli ufficiali non ne parlo; noi avremo gran pena a trovare un esempio di uno o due ufficiali che siansi ritirati al momento della guerra. Invece quanti non sono quelli che erano di già giubilati, che erano vecchi, che trovavansi nelle piazze tra veterani e tra gli invalidi, i quali hanno chiesto di venir a dividere i nostri pericoli, il che hanno fatto con gloria!

FRANZINI. Chiedo ancora il permesso di dire poche parole per osservare al mio collega che, ministro della guerra nel 1848, mi consta pur troppo che si rinnovarono queste domande al momento del pericolo, e il magnanimo Carlo Alberto diceva allora quello che io ripetei nel mio ragionamento, cioè che valeva meglio lasciare che questa gente se ne andasse, abbandonandola all'onta ed al rimorso, direi, della loro domanda, anzi che ritenerla, essendo essa più dannosa che utile al servizio.

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il regio commissario ha la parola.

DI PETTINENGO, commissario regio. Non entrerò nelle ragioni che hanno fatto comprendere nel progetto di legge l'articolo 5. La vostra Commissione ha toccato nobilmente tutte le ragioni che si potevano addurre in pro e contro quest'articolo di legge; ma solo avvertirò come io non possa ammettere distinzione fra l'onore del soldato e quello dell'ufficiale; l'onore è uno solo, uguale; in nessun caso può soffrir macchia, nè può essere distinto e diverso per tutti coloro che vestono l'onorevole assisa militare.

La differenza de' castighi non vale a dimostrare differenza nell'onore; i castighi sono in ragione dell'educazione delle persone a cui vengono inflitti ed in ragione ancora della necessità di riuscire efficaci e repressivi, per contenere le mol-

titudini, per stabilire la severa disciplina per cui le migliaia d'uomini obbediscono ad una sola volontà, ed obbedienti fanno il sacrificio della vita loro.

Dimando quindi che sia mantenuto l'articolo nel senso che la Commissione vostra ha opinato di accettare, dichiarando di non ammettere mai e per nessun caso distinzione nell'onore tra il semplice soldato e il generale.

COLLA, relatore. La Commissione nella sua relazione fece pienamente conoscere come l'opinione ed il sentimento dei suoi membri sono precisamente conformi a quelli che i due senatori hanno manifestato su quest'articolo, non che a quelli dal ministro della guerra esternati in quest'adunanza: ma ella disse altresì i motivi per quali ha creduto che si potesse passar oltre all'approvazione del medesimo.

Ora per mezzo mio vi dichiaro che ella potrebbe bensì, per le ragioni già addotte, consentire a che venisse adottato l'articolo tal quale è scritto, ma non potrebbe aderire a che il diritto alla giubilazione sia nella legge negato ai bass'ufficiali, ed invece concesso agli ufficiali; la qual cosa produrrebbe certamente un senso assai dispiacevole.

Alcune voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'emendamento Franzini.

(Lo rilegge. Vedi sopra.)

Chi intende di approvarlo voglia rizzarsi.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Ora porrò ai voti l'articolo 5 del progetto.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 6:

« Affine di sopperire in parte al carico delle dette pensioni, i militari andranno soggetti ad una ritenenza sulle loro paghe, la quale sarà determinata da una legge generale intorno la ritenenza sugli stipendi dei pubblici funzionari. »

La Commissione propone invece di dire:

« I militari andranno soggetti ad una ritenenza sulle loro paghe, la quale sarà determinata da una legge generale intorno alla ritenenza sugli stipendi dei pubblici funzionari. »

La discussione è aperta su questo emendamento.

DI COLLENO GIACINTO. Io avrei desiderato che la legge la quale fu proposta alle nostre deliberazioni potesse adottarsi senza modificazione, onde non ritardare maggiormente ai militari giubilati e soprattutto alle famiglie di coloro che hanno perduto qualche parente nella guerra dell'Indipendenza, i favori, i diritti assicurati loro da questa nuova legge. Ma giacchè il Senato è ormai entrato nella via degli emendamenti, domanderò il permesso di riprodurre alcune osservazioni che io aveva già presentate quando per la prima volta questa legge venne sottoposta alle deliberazioni del Senato nel settembre dell'anno scorso.

Il progetto ministeriale d'allora diceva all'articolo 4, il quale corrisponde all'articolo 6 attuale: *affine di sopperire in parte al carico delle pensioni militari, gli uffiziali in servizio attivo ed in aspettativa saranno assoggettati alla ritenzione del 2 1/3 per cento.* Il Senato allora cambiò quella redazione, e adottò invece della parola *uffiziali* l'espressione *militari*. Ora, tutti vedono facilmente che una tale espressione applicata ai sott'ufficiali e soldati non potrà mai esser messa in esecuzione. Infatti non capisco come si possa pensare seriamente a stabilire una ritenzione sopra un soldo giornaliero che al massimo (parlo del semplice soldato) quando esso è maggiormente favorito, sale a sette centesimi al giorno.

Ieri si parlò assai sulla proposta di stabilire a 25 anni in-

vece di 30 la giubilazione per i sott'ufficiali e soldati; si accennarono i riguardi che merita questa classe interessante di militari; io credo invero che sia un modo anche più facile di provar l'interesse che si nutre per loro, quello di non lasciarli sotto il peso, direi, di una minaccia di diminuzione sul loro soldo giornaliero, che non potrà verificarsi mai.

In conseguenza io proporrei che all'articolo 6, invece di dire i *militari*, si dicesse come nel primo progetto ministeriale: *gli ufficiali saranno soggetti*, ecc.

DI PETTINENGO, commissario regio. Se mal non mi appongo, allorchè alla parola *ufficiali* fu sostituita quella di *militari*, non si ebbe in mira di stabilire non più un grado che l'altro della milizia, rimandandosi poi tale questione al punto in cui sarebbe discussa la legge generale sulle ritenenze quale deve comprendere la ritenzione da farsi sugli stipendi di tutti i pubblici funzionari.

Il comprendere nell'articolo 6 la parola *militari* non è per nulla pregiudizievole, in quanto che lascia facoltà a chi proporrà la legge generale di designare i gradi che debbono esservi soggetti senza obbligo di estendere la ritenenza ai semplici soldati, laddove sostituendovi la parola *ufficiali* restano già esclusi tutti i sott'ufficiali e soldati indistintamente, la qual cosa credo non vogliasi per ora pronunciare. Nel desiderio di mantenere il progetto tale quale vi è presentato, siccome quello che non può offrire inconvenienti, prego il Senato di ammettere l'articolo tal quale lo ha proposto la Commissione, accettando per le ragioni che sono svolte nella sua relazione la soppressione delle parole: *affine di sopprimere in parte*, ecc.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Di Collegno, il quale tende a sostituire la parola *ufficiali* alla parola *militari* sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Nessuno domandando la parola sopra quest'emendamento, lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Ora viene l'emendamento della Commissione, stato emendato secondo il voto or ora emanato.

« Gli ufficiali andranno soggetti ad una ritenenza sulla loro paga, la quale sarà determinata da una legge generale intorno la ritenenza sugli stipendi dei pubblici funzionari. »

Chi approva quest'articolo così emendato voglia alzarsi.

(È approvato.)

Do ora lettura dell'articolo 7 del progetto di legge:

« I militari giubilati per anzianità di servizio hanno ragione al *minimum* della pensione assegnata al loro grado dalla tabella annessa a questa legge, ed inoltre per ogni anno di servizio eccedente il periodo rispettivamente determinato dall'articolo 2, all'aumento annuo indicato dalla tabella medesima sino al conseguimento del *maximum*. »

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 8:

« La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri od altre infermità equivalenti che provengano dalle cause accennate dall'articolo 3, danno diritto al *maximum* della pensione di giubilazione, aumentato della metà, qualunque sia la durata dei servizi precedenti. »

« L'amputazione o la perdita assoluta dell'uso di una mano o di un piede, e le infermità equivalenti a tale perdita, provenienti dalle cause accennate nell'articolo 3, danno diritto al *maximum* della pensione, qualunque sia la durata dei servizi precedenti. »

A questo articolo la Commissione ha proposto il seguente emendamento:

« La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi danno diritto al *maximum* della pensione di giubilazione aumentato della metà. »

« L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per decreto reale equivalenti a tale perdita danno diritto al *maximum* della pensione. »

« Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata qualunque sia dei servizi prestati. »

STARA. Mentre non ho difficoltà di aderire alla proposta della Commissione di sopprimere le parole che si leggono nell'articolo che si sta discutendo, *od altre infermità equivalenti che provengono dal caso accennato nell'articolo 3*, non potrei però egualmente acconsentire alla novella redazione che essa propone.

Le parole *ad altre infermità equivalenti che provengono dalle cause accennate nell'articolo 3* sono così vaghe, così generiche, così indeterminate, che nella loro applicazione non potranno a meno di dare luogo a molti dubbi, a molte incertezze, a molte difficoltà; quindi, come ho detto, di buon grado acconsentirei a che fossero tolte dall'articolo; ma non potrei del pari acconsentire che l'articolo fosse poi compilato nel modo proposto dalla Commissione, perchè esso non corrisponde per nulla, secondo me, al concetto dell'articolo quale venne proposto dal Ministero. Infatti il confronto dei due articoli vi paleserà, o signori, la discrepanza, la diversità che passa tra di loro.

L'articolo del progetto ministeriale contempla tre casi, nei quali si fa luogo alla giubilazione coll'aumento ivi stabilito. Il primo caso è quello della cecità; il secondo, quello dell'amputazione, o perdita assoluta dell'uso dei piedi o delle mani; il terzo caso non conservato dalla Commissione e riflettente...

COLLA, relatore. (*Interrompendo, e rivolgendosi verso il senatore Stara.*) Il caso della perdita di due di questi membri fu ommesso nella proposta della Commissione per isbaglio.

STARA. Siccome questo formava l'oggetto delle mie osservazioni, dopo la data spiegazione, non ho più nulla d'aggiungere.

DI PETTINENGO, commissario regio. Se non mi sbaglio, mi pare che l'onorevole relatore abbia già ammesse le parole: *ovvero di due di questi membri*, perciò non ne farò più cenno, siccome era mia intenzione; ma le mie osservazioni si aggireranno in primo luogo intorno al primo alinea dell'articolo 8 (della Commissione) in quanto che credo bene di avvertire, che lo statuire una giubilazione superiore al *maximum* non sia disposizione nuova, ma sibbene già stata fatta nella precedente proposta ed adottata dal Senato nella prima discussione della legge.

Secondariamente il relatore propone la soppressione delle parole *infermità equivalenti*, adducendo che l'applicazione della disposizione sarebbe pericolosa e soggetta ad arbitri inevitabili; alla quale proposta osservo che se per caso vi fossero infermità equipollenti alla perdita di due membri, non saprei farmi ragione con quali sentimenti di giustizia si vorrebbe privare l'individuo che si trovasse in tale caso disgraziato dell'aumento della metà del *maximum* che viene concesso appunto a coloro i quali si trovano in circostanza identica per l'effetto di ferite.

Mi si dirà che è difficile lo stabilire i casi di equivalenza: al che io avverto che lo stabilire una tale equipollenza non deve farsi per ogni caso di ferite che avvenga, ma doversi tener per norma il decreto reale che seguir deve la legge

stessa, nel quale saranno descritti i casi prevedibili di equipollenza.

Credo che il non accennare tali casi sia un pregiudicare quel tale che sgraziatamente possa trovarsi in tale circostanza.

Ho domandato a persone dell'arte in proposito ed ho avuto per risposta, che possono darsi malattie tali che mettano l'individuo in così trista posizione da pareggiarsi alla cecità od alla perdita di due membri. Tale, per esempio, sarebbe una ferita, che interessasse la spina dorsale e che rendesse l'individuo incapace di muoversi, nel quale stato egli ha bisogno di continuo soccorso, e si trova certamente in condizione peggiore in cui non sia quegli il quale sgraziatamente abbia perduta la vista, ma che possa camminare.

Mi è pure stato accennato alcun caso di ferite in bocca che paralizzano la lingua o la rendono inetta ad adempire al suo ufficio, ed un tale individuo è obbligato a ricevere gli alimenti per via di mezzi meccanici e simili.

Io non voglio insistere su questi casi, perchè non saprei certamente nè tutti, nè bene rappresentarli al Senato; ma tanto solo io accenno, che l'ammettere la massima nella legge non fa pregiudizio alcuno, in quanto che i casi speciali saranno previsti nel regolamento che susseguiterà immediatamente l'approvazione della legge, e non si cadrà nell'arbitrio ad ogni evenienza.

Che invece il togliere l'espressione: *le ferite equivalenti* esporrà talora a far atto d'ingiustizia verso l'individuo che si trovi in condizione che gli uomini dell'arte credano pareggiabile in miseria all'individuo che abbia perduto o due membri o la vista.

Nel domandare di ritenere una tale distinzione, ammetto però la correzione fatta dalla Commissione, di dichiarare una sol volta cioè al fine dell'articolo per l'uno o per l'altro caso che non si ha riguardo alla durata del servizio qualunque sia.

Domanderei quindi che l'articolo 7 sia mantenuto qual è: « La cecità o la perdita assoluta dell'uso delle mani e dei piedi, ovvero di due di questi membri » e tralasciate le parole: *qualunque sia la durata dei servizi precedenti*, manterrei l'alinea seguente qual è descritto, e soggiungerei infine: *nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata*, ecc., come propone la Commissione.

Avverte infine la Commissione che nel progetto di legge non è fatto cenno del decreto reale per il primo caso: io credo che l'articolo 41 preveda precisamente tutti questi casi, essendo detto nel medesimo che: « con decreto reale il Governo determinerà le forme ed i modi con cui debbano accertarsi i casi, la natura e gli effetti delle infermità. » Quando poi l'articolo 41 così espresso non renda appieno il concetto che si vorrebbe, io mi riservo di accettare le correzioni che si crederanno opportune quando si tratterà del medesimo.

COLLA, relatore. Risponderò prima di tutto alle due osservazioni che sono le meno importanti: l'una è quella della menzione del decreto reale; l'articolo 41 evidentemente non si estende al caso di cui è questione, giacchè in esso si tratta solamente del modo di accertare i casi, la natura e gli effetti delle infermità, non di dire quali infermità siano considerate piuttosto in un modo che nell'altro. Io credo adunque che la menzione del decreto reale è necessaria; e che molto meglio convenga fare tale menzione in quest'articolo anzi che rimandare l'uno all'altro inutilmente per risparmiare una parola.

Osservo inoltre che la Commissione ha proposto di evitare nell'articolo 3 la menzione di « malattie o infermità » preve-

nienti dal caso accennato nell'articolo 3 che si ripete nel primo e secondo paragrafo di questo articolo; su di ciò il commissario zegio non si è spiegato. Ma io credo che esso sia tanto chiaro per sè che non abbia bisogno di maggior insistenza per parte mia.

Passo quindi a parlare della quistione più importante, quella cioè « delle malattie o infermità » equivalenti.

Signori, la vostra Commissione vi ha detto che la disposizione per cui si concede ad un militare più del *maximum* della pensione stabilita è una disposizione tanto straordinaria che si può dire singolare. Infatti per tutto ciò che mi sappia delle leggi nostre e degli altri paesi intorno a queste materie, io porto opinione che non ve ne sia altro esempio. In Francia si è bensì scritto qualche cosa di simile; ma il legislatore francese ha, quanto alla forma, fatto assai meglio, ed in quanto alla sostanza si è tenuto in limiti infinitamente più stretti di quelli che da noi si adottarono. Il legislatore francese non ha già osservato nella legge che in alcuni casi un uomo provveduto a riposo potrà ottenere più del *maximum* della pensione; la legge francese ha detto:

« Il militare cieco o monco di due membri avrà la giubilazione portata dalla tabella annessa. »

E la tabella annessa, divisa in tante colonne quante sono le diverse classi di giubilati, ha pure una colonna disegnata per i mutilati e ciechi, ed assegna loro una pensione che è maggiore di quella che si accorda negli altri casi. Questo per la forma che mi pare migliore. Passando alla sostanza, volete voi sapere qual è l'aumento che la legge francese concede per la cecità o per le ferite che portano seco la perdita dell'uso di due membri?

Quanto agli ufficiali, niente affatto; quanto ai soldati, ai caporali ed ai sergenti un piccolissimo aumento regolato in proporzione inversa del grado, vale a dire, maggiore per i soldati che per i caporali, maggiore per i caporali che per i sergenti, cioè: 65 lire al soldato, 60 al caporale, 50 al sergente; la qual cosa evidentemente dimostra come il legislatore non abbia già considerato come un merito l'aver riportato una ferita più o meno grave e che abbia conseguenze più o meno funeste, ma ebbe in mira la situazione in cui l'uomo si trova in seguito alla ferita ricevuta, e perciò volle che il povero soldato, caporale o sergente, fornito di una tenue pensione, abbia di che provvedere ai suoi più essenziali bisogni. Noi invece che siamo stati (e non disapprovo) infinitamente più generosi, noi accordiamo l'aumento a tutti: non ai soli bassi uffiziali, e soldati, ma anche ai colonnelli, ai generali; non a chi ha 500 o 560 lire di pensione, ma anche a coloro che ne hanno 5 a 4 mila lire; e questo aumento non è già una piccola cosa; esso è la metà del *maximum* che in certi casi può salire fino a 3000 lire. Non dico queste cose per trovar male che noi siamo stati generosi: la cosa venne proposta già prima d'ora, adottata nel regolamento precedente e recentemente consentita dal Senato, ma faccio questa osservazione perchè mi sembra naturale la conseguenza che se i Francesi, trattandosi di un aumento così ristretto per le persone a cui è concesso, hanno creduto di dover andar tanto cauti da non ammettere equipollenti e di restringere precisamente per quei casi indicati dalla legge, come la cecità, o la perdita dell'uso di due membri, tanto più noi dobbiamo procedere con cautela, noi che diamo aumento assai più generoso a tutti.

Può essere, si dice, che vi sia qualche caso che equivalga; ebbene questo sarà contemplato nell'aver il *maximum* della pensione. Non vi sarà mai male quando si tratta di un'eccesione per uno o per due che si trovano in un caso alquanto simile, ma non siano compresi nel caso generale. Così in

Francia il caporale ed il sergente ha l'aumento del *maximum* e non l'ha il sottotenente e tenente. Io feci il calcolo e notai che in Francia un tenente mutilato avrebbe 1200 lire di pensione; in Piemonte ne avrà 2250. In Francia un sottotenente cieco o mutilato avrà 1000 lire; in Piemonte ne avrà 1800. Voi vedete dunque che l'aumento e la misura usati da noi sono assai più larghi e generosi che non negli altri paesi e presso una nazione prossima a noi, dove la sorte dei sottotenenti è tenuta in assai più infelice condizione di quello che sia fra di noi.

Io concludo adunque che trattandosi di una eccezione così straordinaria, trattandosi di un favore così largo, sia necessario limitarci positivamente a quei casi che sono dalla legge contemplati e non lasciare maggior latitudine nel determinare i casi equivalenti.

STABA. Benissimo!

DI PETTINENGO, commissario regio. Giustamente l'onorevole signor relatore ha osservato come io non avessi fatto cenno delle parole: *quando le ferite provengono, ecc.*; giustamente, dico, in quanto che fu mera mia dimenticanza: ammessa la massima delle malattie equivalenti, è necessaria cautela il mantenere queste parole in quanto che stabiliscono realmente i casi che vogliono così rimeritare, ad esclusione di ogni altra circostanza di equipollenza che non sia conseguenza delle fatiche della guerra. L'onorevole relatore ha accennato inoltre come una tale disposizione sia larga, sia straordinaria nella nostra legislazione; ne convengo, ma credo sia da applaudirsi chi l'ideò dapprima e chi la propose nella presente legge.

Io non seguirò il parallelo che il relatore fa colla Francia: quando si discuterà sulla tariffa sarà il caso di farne il paragone colle tariffe di Francia ed estere, ma nel caso della gravità di ferita in discorso, io penso non debba tenersi per imitabile l'esempio della legge francese. Chè se gli uomini dell'arte colà non trovarono malattie equivalenti alla perdita intiera della vista, forse avverrà lo stesso da noi a fronte dell'articolo di legge in discussione.

COLLI. Non mi farò a combattere le parole del regio commissario quando egli intraprese di provare che può stare l'articolo nel modo proposto, potendosi presentare qualche infermità la quale sia equipollente a quelle in detto articolo accennate.

Ma io credo che questi casi saranno sempre tanto difficili a constatare, che è rendere un vero servizio al Ministero il non porlo nel caso di essere poi assediato dalle domande che gli sarebbero dirette dai feriti, onde essere contemplati come quelli che hanno riportato ferite equivalenti alla perdita di due membri, o della vista. Può avvenire che un uomo riceva una ferita attraverso il corpo per cui rimanga assai fiavole la sua salute, e che poscia ne la riacquisti; con tutto ciò cercherà sempre di provare che ha ricevuto una ferita equivalente alla perdita di due membri,

Io considero certamente il diritto al *maximum* della pensione di giubilazione di cui nell'articolo 8, come un beneficio dovuto a chi veramente ebbe la disgrazia di perdere due membri, o la vista; ma questi sono casi facili a constatarsi, mentre i casi equivalenti in tali circostanze sarebbero complicati; perciò io appoggio con tutto l'animo le conclusioni della Commissione, affinchè non si estenda ai casi equivalenti il disporre del *maximum*.

DI PETTINENGO, commissario regio. Ringrazio l'onorevole senatore Colli dell'aver riconosciuto che vi possono essere molti casi equivalenti alla perdita della vista o di due membri: forse io non mi sarò bene espresso nel combattere

l'opinione dell'onorevole signor relatore, e quindi ripeto che non si tosto sarà emanata la legge, il corpo sanitario descriverà in apposito specchio le malattie che per conseguenza di ferite o di servizio militare, possono tenere per equivalenti sia alla perdita intiera della vista, che di due o di un sol membro; il quale specchio farà parte del regio decreto di cui è cenno all'articolo 41. Ogni volta poi che occorrerà di stabilire intorno all'equivalenza di malattie, si terrà per norma il detto specchio, e si eviteranno quelle noie che si suppone siano per venirne al Ministero, pronunciando egli e statuendo sul merito della pensione subordinatamente al medesimo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, io porrò ai voti l'articolo della Commissione coll'aggiunta del senatore Stara.

Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 9. Le ferite e le infermità contemplate nell'articolo 4 danno diritto al *minimum* della pensione al militare che non abbia raggiunto gli anni di servizio che conferiscono il diritto alla giubilazione per anzianità. »

La Commissione propone che sia detto: « Le ferite e le infermità meno gravi danno diritto al *minimum* della pensione, se il militare non ha diritto alla giubilazione per la sua anzianità di servizio. »

È aperta la discussione sull'articolo e sull'emendamento.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Ministero lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo come è proposto dalla Commissione.

Chi lo adotta voglia sorgere.

(È adottato.)

« Art. 10. La pensione di ritiro non può mai superare la paga di effettività che spetterebbe al militare al momento della sua giubilazione, eccettuato il caso previsto al primo alinea dell'articolo ottavo. »

« Per l'effetto del presente articolo sono considerati far parte della paga gli assegnamenti in natura stabiliti dai regolamenti per i bassi uffiziali e soldati, e per gli uffiziali dello stato maggiore delle piazze la indennità d'alloggio. »

Se non vi ha osservazione, porrò ai voti l'articolo. Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 11. Nell'assegnamento della pensione si ha per norma il grado effettivo di cui è il militare rivestito od a cui i cappellani e gli uffiziali di sanità sono assimilati. »

« Se però il militare domandi di essere giubilato per anzianità di servizio prima di aver esercitato per due anni le funzioni del proprio grado, avrà soltanto ragione alla pensione del grado rispettivamente inferiore. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando la parola.

In quest'articolo 11 è stabilito che il militare debba contare due anni di grado per ottenere la pensione del proprio grado; al susseguente articolo 5 del progetto ministeriale è previsto che tutti « i militari non contemplati nell'articolo precedente, se avranno compiuto dodici anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento di un quinto della loro pensione; » tale massima essendo già accettata da questo onorevole Senato, non posso supporre che si abbia ancora da tenerla in dubbio; e quindi osservo che in conseguenza della medesima ne avviene che un individuo, il quale abbia già percorso, ad esempio, undici anni nel grado inferiore e sia promosso ad un grado superiore, quando non conti ancora i due anni in tale grado e sia obbligato a riti-

rarsi, il medesimo avrà soltanto diritto alla pensione del grado inferiore, senza poter godere del vantaggio di quel quinto in aumento, che gli sarebbe spettato se non fosse già occorso avanzamento; ad imitazione di quanto il Ministero ha creduto di dover fare nel presentare il progetto di legge per le pensioni della marina, io proporrei la seguente aggiunta all'articolo 11, la convenienza della quale credo non sia d'uopo dimostrare: «Tuttavia egli sarà ammesso a computare il tempo trascorso nel grado che occupa in aggiunta a quello prestato nel grado inferiore per l'effetto di cui all'articolo 13.»

DI PAMPARATO. Essendosi cambiata la redazione del 2° e 3° articolo, domanderei per semplice schiarimento se in questo assegnamento delle pensioni si ha per norma il grado effettivo di cui il militare è rivestito ed a cui i cappellani ed ufficiali di sanità sono assimilati; essendosi fatta un'agevolezza dai trenta ai venticinque anni per i subalterni, io credo ragion voglia che si faccia del pari per un'altra categoria che è quella dei veterinari. Si è già dibattuta questa questione, credo, nell'altra Camera.

Ora in questo articolo pare a me che essi potrebbero aver luogo, perchè se godono di una pensione di ritiro assai discreta, non hanno però come gli altri il vantaggio di un aumento. Il loro *maximum* ed il loro *minimum* sono fissati a trent'anni positivi: il grado per loro maggiore è di luogotenente; se si è fatta difficoltà per ammetterli a godere dei benefici di cui godono i cappellani e gli ufficiali di sanità, pare che quivi non possa più esistervi, giacchè, assimilandoli al grado effettivo, non importerebbe di variare la tariffa, e godrebbero così dei vantaggi concessi ai tenenti e sottotenenti; onde io credo che si potrebbe aggiungere dopo le parole *ufficiali di sanità*, queste altre: *e veterinari*.

DI PETTINENGO, commissario regio. Mi permetterò di osservare all'onorevole generale Di Pamparato che i veterinari non hanno grado effettivo militare, ma sono soltanto stati pareggiati agli ufficiali per quanto riflette le norme di trattato quali sono stabilite nel regolamento di disciplina.

Non vi è quindi regolamento che stabilisca che il veterinario in primo ed il veterinario in secondo siano pareggiati al tale o tal altro grado della milizia; e quindi l'articolo in discussione facendo cenno di *grado effettivo* militare, al quale appunto sono pareggiati i cappellani e gli ufficiali di sanità, non vedo come potrebbero esservi contemplati i veterinari che non hanno altro grado che il loro proprio: quindi non so se l'emendamento proposto corrisponda alla idea del proponente.

COLLA, relatore. La questione promossa dal senatore Di Pamparato si era già agitata nell'altra discussione che ebbe luogo, e fu deciso in senso contrario alla proposizione che si farebbe ora da lui, la qual decisione ne è stata anche riprodotta si può dire nella legge presente, e adottata già dopo discussione in altro recinto.

La Commissione se n'è eziandio occupata, ed ha creduto che, stando ferma nel principio di non rimettere in discussione ciò che già fu discusso e stabilito, non convenisse di farsene carico, ed a ciò si è anche indotta sulla considerazione che i veterinari sono presso noi assai meglio trattati che in altri paesi. In Francia i veterinari in primo hanno la metà della giubilazione concessa al tenente, e quelli in secondo la metà di giubilazione di sottotenente, vale a dire 400 lire i primi e 300 lire i secondi. Presso di noi invece il veterinario in primo avrà lire 1125 di *minimum*, ed il veterinario in secondo lire 900, vale a dire 800 lire di più di quello che ha in Francia.

In questo modo sembra che la sorte dei veterinari non sia

al certo disgraziata fra noi, e quantunque essi meritino certamente particolari riguardi, pare che il Governo non sia stato tardo ad usar loro generosità.

PRESIDENTE. La Commissione fa suo proprio l'emendamento proposto dal commissario regio?

COLLA, relatore. La Commissione non si oppone.

PRESIDENTE. Dunque si tratterebbe di aggiungere all'articolo undecimo, qual era prima scritto, un'alinea così redatto.

«Tuttavia egli sarà ammesso a computare il tempo trascorso nel grado che occupa in aggiunta a quello prestato nel grado inferiore per l'effetto di cui all'articolo 13.»

Chi approva quest'aggiunta voglia levarsi.

(È approvata.)

L'articolo in complesso sarebbe dunque redatto nel modo seguente.

(Legge l'articolo coll'aggiunta del commissario regio.)

Chi approva l'articolo intero così redatto voglia levarsi.

(È approvato.)

«Art. 12. I militari del corpo dei carabinieri reali, dei cavalleggieri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incombenze che attualmente gli sono affidate, dello stato maggiore generale, dei corpi reali d'artiglieria e del genio, sino al grado di maggiore inclusivamente, hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè continuo quattro anni di servizio nel grado loro in una di tali armi, e venti anni di non interrotta permanenza in una o più delle medesime, quando trattisi di giubilazione per anzianità.

«I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali giubilati per anzianità di servizio, dopo sei anni di grado, ovvero per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio, quando continuo due anni di grado, hanno ragione alla pensione del grado di sottotenente; negli altri casi avranno ragione alla pensione ad essi assegnata dalla tariffa.»

La Commissione invece ha proposto di scrivere questo articolo nei seguenti termini:

«I militari del corpo dei carabinieri reali e dei cavalleggieri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incombenze che gli sono state attualmente affidate, e quelli dei corpi reali dello stato maggiore generale, dell'artiglieria e del genio, sino al grado di maggiore generale inclusivamente, hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè, trattandosi di giubilazione per anzianità, continuo due anni di servizio nel grado loro in una di tali armi e vent'anni di permanenza in una o più delle medesime.

«I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali non hanno diritto alla pensione del grado superiore nel caso di giubilazione per anzianità, qualora da essi non si continuo sei anni di servizio nel loro grado.»

PRESIDENTE. Il senatore Stara ha la parola.

STARA. Approvo in parte ed in parte rigetto l'emendamento proposto dalla Commissione, relativo all'articolo dodicesimo che si sta discutendo. Trovo giusto e conveniente l'emendamento proposto dalla Commissione relativamente ai 20 anni di permanenza per le armi speciali acciocchè si possa acquistare il diritto alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore; ma non posso del pari approvare che di questo diritto alla pensione debba godere colui il quale non conta ancora i quattro anni di servizio. Le ragioni che mi muovono a così opinare sono le seguenti.

La legge accorda il beneficio di una pensione che corrisponde a quella del grado immediatamente superiore a quello

di cui è rivestito il giubilando per contemplazione dei 20 anni di servizio prestato nelle armi speciali di cui tratta questo articolo. Se questa è la ragione della legge, se la contemplazione dei 20 anni di servizio è il motivo che induce il legislatore ad accordare questo beneficio, io trovo che il giubilando deve egualmente godere di questo beneficio, benché egli abbia anche prestato, non continuamente, ma per interruzione, i 20 anni di servizio nelle armi speciali che sono contemplate nell'articolo in discussione. Nell'uno e nell'altro caso il fine che si propone il legislatore è raggiunto, e nell'uno e nell'altro caso, a parer mio, deve il giubilando godere del beneficio che la legge vuole accordargli.

Io non posso poi egualmente convenire coll'avviso della Commissione nella parte in cui si proporrebbe che di questo beneficio debba godere il giubilando sempre che conti due soli anni di grado nel servizio delle armi di cui si ragiona. In questo modo godrebbe il giubilando di un doppio beneficio, e la discrepanza sarebbe troppo enorme nel trattamento che si userebbe ai militari delle armi speciali da quello che si usa ai militari delle altre armi. Infatti secondo l'articolo precedente, perchè un militare possa godere della pensione corrispondente al suo grado, conviene che abbia l'esercizio almeno per due anni del grado di cui si trova rivestito, se non conta ancora i due anni non può godere della giubilazione corrispondente al suo grado; invece il militare delle armi speciali, quando venisse a domandare la sua giubilazione, che contasse i due anni di grado, non solamente gode della pensione corrispondente al suo grado, come in questo caso ne godono tutti i militari indistintamente, ma gode inoltre del beneficio di avere una pensione corrispondente al grado immediatamente superiore. Mi pare che la diversità di trattamento sia troppo enorme. Che egli dopo i due anni goda della pensione corrispondente al suo grado trovo che è giusto, trovo che è conveniente; ma che per goder del beneficio per cui viene a conseguire una pensione non corrispondente al suo grado, ma a quello immediatamente superiore, debbano bastare soli due anni (i quali due anni sono richiesti perchè ogni militare possa godere della pensione corrispondente al suo grado) sembrami che sia un salto troppo sproporzionato. Almeno per serbare una certa proporzione converrà stabilire, come porta l'articolo del progetto ministeriale, che non soli due anni di grado debbansi contare, ma quattro. Allora vi sarà gradazione: due anni basteranno per tutti per godere della giubilazione corrispondente al proprio grado; e nelle armi speciali vi sarà il beneficio che chi avrà due anni di grado sarà giubilato non colla giubilazione corrispondente al suo grado, ma colla giubilazione corrispondente al grado immediatamente superiore, beneficio però limitato alle sole armi speciali, beneficio che non è mai concesso alle altre armi. Mi pare adunque che non vi sia troppa analogia nel volere che i due anni bastino per le armi speciali, non solo per godere della giubilazione che godono tutti, ma per godere della giubilazione corrispondente ad un grado superiore, ad un grado di cui non si trovano rivestiti.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Franzini.

FRANZINI. Collocato a riposo, io mi sento più libero nel votare contro l'articolo 12 per sostenere gli interessi de' miei commilitoni nelle armi facoltative a vantaggio del Governo stesso, distornandolo ad un tempo dal prendere decisioni poco conformi all'equità ed alla giustizia, alle quali indurrebbe l'approvazione di quest'articolo.

Quando il legislatore emette una legge giusta, che può riguardare le armi speciali, egli non ha a temere la disapprovazione, e tanto meno la suscettibilità delle armi comuni,

allorchè queste vogliono considerarla imparzialmente, rinunciando ad ogni rivalità male intesa. Tale era la legge approvata dal Senato or sono pochi mesi che proponeva il ministro sulle pensioni di ritiro stabilite per gli ufficiali dei corpi reali di stato maggiore generale, artiglieria e genio militare.

A voler modificare quella legge, ora si dice che gli ufficiali che entrano in quelle armi vi entrano come tenenti, mentre quelli che entrano nelle armi comuni non vi entrano che come sottotenenti.

Io osservo ai signori oppositori che ad ottenere il grado di tenente è libero il concorso a tutti gli allievi dell'accademia militare. Se non hanno mezzi sufficienti e volontà per aspirare al concorso per ottenere quel grado, io non so come chi, per questa insufficienza, prende la carriera delle armi comuni, può disapprovare od essere giustamente suscettibile del vantaggio ottenuto da' suoi camerata. Se ha un animo retto, egli deve incolparne la sua poca capacità o la sua poca voglia che lo indusse a venir fuori più presto dall'accademia per entrare nelle armi ove può godere maggior tempo di libertà che egli preferisce a qualche vantaggio difficilmente e faticosamente guadagnato nelle armi speciali. Mi sembra dunque inapplicabile il calcolo di questo grado di tenente come anticipazione sui compensi che chi lo ottiene può meritare in avvenire; ciò che si ottiene al concorso non può doversi che ai mezzi ed alla pertinace volontà di chi vi ha aspirato al momento del concorso.

Se il servizio nelle armi facoltative è più difficile, più faticoso in tempo di pace e di guerra che nelle armi comuni, giustizia vuole che alle maggiori spese che occorrono in quelle armi, ai maggiori travagli ed occupazioni sia corrisposta qualche differenza di stipendio, che non è superiore ad alcune parti delle armi comuni. Ma siccome questo stipendio è di molto inferiore a quello accordato agli ufficiali delle armi speciali di tutte le altre nazioni, così coll'antica legge si è giudicato compensarli con una pensione di ritiro eguale a quella del grado superiore, dopo un servizio di trent'anni compito con due anni del grado che li distingue. Ognuno può vedere che questo compenso ritardato alla fine della carriera militare può soventi riescire illusorio per morte od infermità, e così meglio convenire alle finanze. Se a questo si aggiunge che quegli ufficiali non possono godere dell'aumento del quinto, come provvede l'articolo 15, niun dubbio resta sulla giustizia della pensione in discorso.

Ma l'antica legge voleva anche rimediare con questa misura al ritardo nello avanzamento che soffrono gli ufficiali delle armi speciali. L'esperienza nei tempi antichi ha provato che talvolta persino i tenenti colonnelli in grado non godevano che della paga di capitano. Questo inconveniente negli scorsi anni si sarebbe di nuovo ripetuto, se con un supplemento di legge non si fosse provveduto a che gli ufficiali di quelle armi ottenessero il grado che dietro l'anzianità verso le armi comuni loro poteva competere, ma con una riserva non troppo giusta che gliene ritardava la paga relativa a tre anni dopo, mentre i colleghi nelle armi comuni ne godevano tre anni prima. A malgrado di tutto questo, e dei passaggi che talvolta possono occorrere, per bene del servizio, di alcuni ufficiali di armi speciali nelle armi comuni, l'inconveniente di ritardo nell'avanzamento degli ufficiali delle armi speciali sarà sempre inevitabile, mentre è dovuta al minor numero delle piazze che si fanno vacanti; ed ogni teoria contraria non vale contro i ripetuti risultati dell'esperienza. Difatti, a malgrado delle occorse promozioni, io non posso che far eco a quanto si disse per rapporto agli ufficiali del genio e dell'artiglieria, risultandomi che lo stato maggiore generale,

composto di pochi ufficiali, conta due colonnelli, due maggiori e due tenenti, che, più anziani, sono stati sopravanzati nelle promozioni a grado superiore da ufficiali delle armi comuni.

Se presso altre nazioni, e soprattutto in Francia, non si adotta la misura della pensione del grado superiore, si è perchè la maggior paga cumulata in trent'anni di servizio, e messa a vitalizio, equivarrebbe o supererebbe l'aumento di pensione presso di noi stabilito; si è perchè l'arma d'artiglieria costituisce lei sola una forza superiore ad un corpo di armata; il genio conta pure varii reggimenti, e lo stato maggiore generale conta 660 ufficiali, dei quali sono frequenti le promozioni nelle armi comuni, ciò che esclude in gran parte gli inconvenienti di ritardo nelle promozioni a fronte delle armi comuni.

Per convinzione dell'esposto, si è coll'articolo 12 confermata la concessione della pensione di ritiro del grado superiore, ma non so per quale motivo si esige che l'uffiziale per godere di quella pensione, oltre ai trent'anni di servizio, anzichè due anni, ne debba contar quattro del grado di cui è rivestito. Io comincerò dall'osservare che questa nuova condizione delude l'affidamento dato coll'antica legge all'uffiziale che serve nelle armi speciali, e l'equità vuole che in ogni caso questa condizione non sia stabilita che per gli uffiziali che d'ora in avanti prenderanno servizio in quelle armi.

L'articolo 12 non ha nessun riguardo, nemmeno ai diritti acquistati contro ogni giustizia, mentre la legge non può essere retroattiva verso gli uffiziali che dietro l'antica legge hanno già diritto alla pensione del grado superiore. Ma quand'anche la nuova legge non riguardasse che gli uffiziali che d'ora in avanti prenderanno servizio nelle armi speciali, io vi osservo che la condizione dei quattro anni di grado a vece di due per ottenere a trent'anni di servizio la pensione del grado superiore, rende questa remunerazione pressochè illusoria; l'esperienza ce lo dice, mentre vi sono maggiori generali nelle armi speciali che a trentacinque anni di servizio non contano ancora due anni di grado, e di tre tenenti generali che l'età od indisposizioni di salute od altre cause potevano indurre a chiedere riposo; il primo dopo cinquantotto anni di servizio non aveva che da pochi mesi compiuti i due anni di grado; il secondo, a quarantadue anni di servizio, li compiva or sono pochi giorni, ed al terzo, dopo consimile servizio, mancano ancora alcuni giorni per compiere i due anni di grado, anzichè i quattro colla nuova legge richiesti.

Ma pel caso dei tenenti generali, la nuova legge provvede altrimenti, mentre li priva persino di questa specie di remunerazione, quand'anche vivessero a segno di compiere i quattro anni di grado. La giustizia qui è apertamente violata, poichè i maggiori generali aventi diritto alla pensione superiore, che contano tanti anni di servizio come i tenenti generali, avrebbero la stessa pensione, senza riguardo alla diversità di grado alla quale giustamente provvede la tabella.

In un'armata poco numerosa come la nostra, la voce pubblica ha tosto designato gli uffiziali generali che venivano colpiti dalla legge, che soli nei quadri delle armi speciali restavano come superstiti al servizio ed alle campagne francesi sotto gli ordini del gran capitano del secolo.

Per verità questa legge, che toglie ai soli tenenti generali ogni maggiore ricompensa lasciata ai gradi immediatamente inferiori, non è molto inducente per quegli uffiziali a continuare nel servizio attivo; e lascia quasi supporre che una maggiore esperienza non sia più utile, nè necessaria ne' gradi superiori.

Vi fu persino chi pubblicò che i capi delle tre armi spe-

ciali, come appartenenti alla quintessenza dell'aristocrazia, hanno voluto conservarsi i favori speciali che vi si godono. Io posso ben assicurare che le pergamene di quei capi, abbenchè conferenti titoli non postulati e al certo onorifici dei motivi della spontanea regia concessione, sono segnati con sì fresca data da Carlo Alberto che non potevano lasciar ombra di quintessenza alcuna.

Ma, più libero da ogni sospetto d'interesse proprio come giubilato, io rispondo agli argomenti che si addussero per escludere i tenenti generali delle armi speciali dalla remunerazione della pensione del grado superiore, quand'anche illusoria.

Chi promuove questa legge si appoggia al decreto 12 ottobre 1849 che fissa le condizioni richieste in un luogotenente generale per conseguire il grado di generale d'armata; e così, siccome un tenente generale delle armi speciali non può aspirare a quel grado che solo spetta, come si vuol dire, ai tenenti generali delle armi comuni, deve essergli troncato sul finire de' suoi anni il diritto alla pensione superiore corrispondente al grado di generale d'armata. Comincio per rispondere che una remunerazione concessa a cognizioni speciali lungamente applicate, che contribuiscono all'interesse del pubblico erario nel sorvegliare e dirigere la confessione di ogni specie di materiale da guerra, nel progettare fortezze e nel dirigerne la costruzione, nel preparare materiali che valgano a ben dirigere la guerra, e nel procurarsi l'istruzione di tutte le armi per meglio secondare le viste del generale in capo, è remunerazione che conviene all'interesse del Governo stesso di dare, e non può ferire la suscettibilità in tempo di pace dei tenenti generali delle armi comuni, mentre non conferisce il grado, che si dice a loro soli riservato, di generale d'armata.

L'appoggio che a questa riserva si vuol trovare nel decreto 12 ottobre 1849, e che, più che una pensione di un grado superiore, varrebbe a pungere giustamente la suscettibilità dei tenenti generali delle armi speciali, è, a mio parere, non troppo basato. Uffiziale di stato maggiore generale, io non conobbi mai rivalità d'arma; chè, se dovessi decidermi a dare la preferenza, io la darei alla fanteria, che in ogni armata ne sarà sempre il nerbo, e per la quale nulla si deve trascurare onde corrisponda alla sua missione. I tenenti generali di quest'arma, a seconda di quel decreto, avrebbero quasi sempre soli il vanto di poter aspirare alla carica di generali d'armata, mentre, per questo ottenere, dovendosi aver comandato due divisioni in guerra, un tenente generale di cavalleria non potrà che per un caso speciale avere questo incarico nella nostra armata.

Osservo primieramente che il decreto stesso non esclude dalla promozione a generale d'armata in tempo di pace chi in guerra ha compiuto le funzioni di capo di stato maggiore, e così può essere un tenente generale di armi speciali. Ma quand'anche da quel decreto si potesse desumere che anche in guerra nessun tenente generale di armi speciali possa essere generale d'armata, o generale in capo, dirò che i decreti non valgono ad eludere in guerra l'effetto della legge invariabile d'anzianità. In ogni armata, allorchè muore o non può più comandare il generale in capo, sarà sempre il tenente generale più anziano che assumerà immediatamente il comando; e sono per dire, dietro l'esperienza, che il più anziano sarà il tenente generale di armi speciali.

Sotto le mura di Costantina cadde il generale in capo Damremont; il tenente generale Valée, d'artiglieria, senza aver prima comandato due divisioni al fuoco, assunse tosto il comando dell'armata che seppe comandare a segno da meri-

tarsi il grado di maresciallo. Marmont, Bertrand ed altri, senza citare Napoleone, di genio troppo superiore; ebbero il comando di armate senza avere soddisfatto a quella condizione. Nè v'è a meravigliarsi, poichè i tenenti generali d'armi speciali, nelle esercitazioni complicate delle loro truppe, nell'assistere alle esercitazioni dei campi d'istruzione o di guerra, non possono a meno di abilitarsi anche a dirigere le manovre, quando come generali d'armata dovessero precipuamente occuparsene.

Io dirò ancora cogli autori ed esperti militari: la prima qualità di un generale in capo si è di avere un gran carattere fermo e giusto. Con queste qualità esso si avrà le simpatie dell'armata, e saprà come Blücher profittare dei consigli di Muffling e Gneisenau, che non saranno mai per mancare nell'armata piemontese. Ora, quelle qualità possono trovarsi tanto nei tenenti generali delle armi comuni, quanto in quelli delle armi speciali. Ma, per finire, io esclamerò col generale Jomini, autore e militare riputatissimo:

« Felice quel Governo che saprà attirare e conservare al servizio nelle armi speciali gli uffiziali dotati di facoltà distinte, onorandoli e ricompensandoli. »

La legge che vi si propone risponde a questo scopo?

Il giusto e riparatore emendamento proposto dalla vostra Commissione, abbenchè mitighi anche in parte la misura svantaggiosa che produrrebbe la nuova legge per iuogotenenti generali delle armi speciali, non mi pare basato a questo proposito su ragioni persuadenti; l'emendamento tende, a mio avviso, a provare che l'apice del merito degno della maggior remunerazione sia fissato nel grado dei maggiori generali; ma io domando se i tenenti generali, per avere prestato più lungo servizio, per aver acquistato maggiore esperienza e per avere talvolta procurato maggiori vantaggi all'erario, devono giustamente subire una diminuzione di remunerazione che è in proporzione minore di quella accordata agli uffiziali generali di grado immediatamente inferiore. Io non so vederne la ragione, e le poche centinaia di lire che verrebbero in risparmio all'erario, dietro i calcoli di probabilità che possano riflettere i tre tenenti generali delle armi speciali, non mi paiono dover cagionare questa diminuzione disanimante di remunerazione al momento che essi arrivano alla vecchiaia, nè tampoco rimuovere il Senato dalle determinazioni già prese a tal riguardo.

Che se si crede trovar motivo di rifiuto della pensione di ritiro del grado superiore ai tenenti generali, nel non potere essi pervenire a quel grado superiore, io credo avere abbastanza provato come in guerra, al pari del capo di stato maggiore generale e d'altri tenenti generali, essi possono pervenirvi, e così non poter valere quel motivo, mentre a qualunque poco succede ordinariamente la guerra, e quindi ogni tenente generale delle armi speciali può aspirare al grado superiore.

Se la legge dicesse che alla pensione del grado superiore viene annesso il grado stesso, io troverei giusta, come già dissi, la suscettibilità dei tenenti generali delle armi comuni che, in tempo di pace non potendo aspirarvi, vedrebbero insigniti del grado superiore i loro colleghi delle armi speciali; ma trattandosi di semplice pensione data in remunerazione a fattosi servizio, a lumi distinti che hanno potuto procurare vantaggi all'erario ed al servizio, mi sembra che non sia equo il diminuire per tenenti generali delle armi speciali quel beneficio che si conserva intero per maggiori generali delle stesse armi. Se è giusto e dovuto a questi, deve esserlo per i loro superiori immediati.

D'altronde osservo che la differenza di pensione di ritiro

tra il colonnello ed il maggiore generale verrebbe ad essere maggiore di quella tra questo ed il tenente generale, ciò che non è conforme alle proporzioni della tabella.

Dietro quanto ebbi l'onore di esporvi, io voto contro l'articolo 12 che credo abbisogna di altro emendamento.

Non vi ho parlato, signori, del corpo de' carabinieri reali, mentre è a tutti noto come quell'arma meriti di essere onorata e ricompensata non solo per i suoi meriti, come in tempo di guerra ne diede prova, ma pel continuo, attivissimo e periglioso servizio che presta in tempo di pace.

Restami ad aggiungere che mi sembra più equo che a vece di limitare ai soli che militarono venti anni continuati nelle armi speciali il diritto, dopo trent'anni di servizio, alla pensione del grado superiore, si dicesse che dopo trent'anni di servizio chi ha militato nelle armi speciali ha diritto a tanti trentesimi della pensione superiore come quanti anni avrà militato in quelle armi.

Dietro il fin qui esposto io credo di dover proporre il seguente emendamento all'articolo 12:

« I militari del corpo dei carabinieri reali, dei cavalleggeri di Sardegna, finchè questo corpo attenda alle incumbenze che attualmente gli sono affidate, dei corpi reali dell'artiglieria, del genio e dello stato maggiore generale, hanno ragione alle pensioni assegnate al grado immediatamente superiore, purchè contino tre anni di servizio o due dei quali nel loro ultimo grado in dette armi, quando trattisi di giubilazione per anzianità.

« Quando si tratti di questa, i militari che avranno servito meno di trent'anni in tali armi, avranno ragione a tanti trentesimi di pensione del grado immediatamente superiore come quanti anni vi avranno servito. »

PRAT. Io ho preso la parola per discutere non già sull'emendamento del generale Franzini, ma in sostegno di quello della Commissione contrastato dall'onorevole senatore Stara, il quale vorrebbe portata a quattro anni la durata del servizio nel grado in cui si ottiene la giubilazione, e non dei due preposti dalla Commissione; ed è questa proposta che mi faccio a combattere, perchè non mi pare nè razionale, nè giusta.

L'equità d'un migliore trattamento in caso di ritiro ai militari delle armi speciali, riconosciuta già dal regolamento tuttora vigente, quindi dal Ministero che l'ha di nuovo proposta, ed in questo Congresso nella prima discussione di questa legge, e dall'altra Camera recentemente confermata, non abbisogna di ulteriore dimostrazione.

Questo principio così universalmente ammesso e stabilito, vuol essere applicato in modo uniforme a quello sin qui usato, e non già essere considerato come speciale favore concesso ai militari cui riflette; il trattamento che ne consegue è così loro assolutamente dovuta.

La legge dice che la pensione che si deve dare ai militari delle armi speciali è quella del grado superiore segnata nella tariffa che riflette specialmente alle armi comuni: questa pertanto loro si assegni nelle stesse condizioni di tutti, allora sarà certamente per loro un vantaggio reale; altrimenti operando, ne avverrebbe che cesserebbe questo vantaggio durante due soli anni, in cui senza ragione si troverebbero equiparati agli altri. La qual cosa io non posso ammettere perchè irrazionale ed ingiusta: non razionale, perchè stabilisce il diritto ai militari delle armi speciali per conseguire la pensione loro dovuta diversamente da quello che lo è per gli altri militari, e non è giusta perchè si nega a quelli che chiedono la pensione tra i due o quattro anni di grado quel diritto che loro è dovuto per la massima dalla legge stabilita.

Io appoggio adunque l'emendamento della Commissione e voto per esso.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Franzini è appoggiato.

(È appoggiato.)

BAVA. Messieurs, je m'associe très-volontiers à la nouvelle rédaction de l'article 12 comme vous le propose votre Commission, et je ne trouve pas juste que les seuls lieutenants-généraux des armes spéciales soient exclus des avantages que le projet de loi fait à tous leurs subordonnés. Je me disais : ils sont cependant les plus méritants, puisque par leur capacité, par leurs talents, ils sont arrivés à ce grade élevé; est-ce qu'on veut leur faire escompter, au terme de leur carrière, l'honneur que le Gouvernement leur a fait, que leurs bons et loyaux services leur ont mérité?

Quant aux années de grade et de service qu'on exige des militaires appartenant aux armes spéciales, la parole de mon honorable collègue le général Franzini m'a totalement convaincu, et je m'associe volontiers à l'idée que vient d'émettre M. le général Prat.

Je repousse de toutes mes forces l'idée de 26 ans de service non interrompu, parce qu'un tel travail pourrait empêcher le Gouvernement d'appeler temporairement dans les autres armes les officiers d'état-major général pour y compléter leur instruction.

Maintenant, je vais vous entretenir d'un autre amendement.

Il me semble que jusqu'ici les officiers et les soldats d'artillerie et du génie n'ont jamais eu une retraite égale à leur grade; s'il est rationnel d'accorder une telle faveur à cause des études qu'ils sont obligés de faire, et du peu d'avancement qu'il y a dans ces corps, rien de semblable n'a lieu pour les caporaux et soldats qui proviennent de la levée aux mêmes conditions. Que la loi fasse une exception pour les carabiniers royaux et les cheveux-légers de Sardaigne, cela se conçoit; ils sont exposés aux dangers et aux fatigues que ne courent point les autres soldats en temps de paix. Je vous propose de maintenir la faveur que votre Commission laissait aux premiers, et de l'enlever aux caporaux et soldats d'armes spéciales, parce que rien, à nos yeux, n'autorise à leur conserver cette faveur. L'article de la Commission, si vous acceptez mon amendement, sera alors rédigé de la manière suivante :

« I militari del corpo dei carabinieri reali e dei cavaleggieri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incombenze che attualmente gli sono affidate, e gli ufficiali e sotto-ufficiali dello stato maggiore generale dei corpi reali d'artiglieria e del genio, hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purché contino due anni nel grado loro in una di tali armi, e venti anni di permanenza in una o più delle medesime armi. »

Voilà tout : dans le passé cette faveur ne leur a jamais été accordée, et je ne sais pas pourquoi la loi actuelle la leur accorderait, car je le répète, ils proviennent de la levée aux mêmes conditions que les autres soldats. Si vous voulez faire une exception pour les officiers et sous-officiers, c'est justice, et je partage cette manière de voir, à cause spécialement de l'avancement qui est très-restreint dans le service des armes spéciales, surtout, messieurs, quand l'avancement aura lieu par armes, comme toute l'armée désire que cela soit, parce que nous espérons tous qu'alors on ne fera plus, comme par le passé, venir à la tête des corps de ligne des officiers des armes spéciales, et cela au préjudice des individus et du service.

PRESIDENTE. Domando al senatore Bava se intende proporre il suo emendamento a quello della Commissione o a quello del senatore Franzini.

BAVA. All'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Desidero che lo dichiari maggiormente.

BAVA. L'entends, messieurs, adopter l'amendement de votre Commission seulement avec cette variation. La Commission propose de donner un cinquième de paye en sus aux lieutenants-généraux qui ont les années voulues de grade et de service; moi je veux qu'avec deux ans seulement ils puissent obtenir comme tous les subordonnés les mêmes avantages, c'est-à-dire aspirer à la pension du grade supérieur à celui qu'ils possèdent.

L'autre amendement a pour but d'enlever de la loi actuelle la faveur que cette même loi fait aux caporaux et soldats des armes spéciales; je répète que jamais cet avantage ne leur a été accordé, et rien ne pousse à voter une telle faveur.

FRANZINI. Il senatore Bava è del mio stesso avviso, mentre dice che i sott'ufficiali ed ufficiali delle armi facoltative hanno diritto alla remunerazione del grado immediatamente superiore.

PRESIDENTE. Io avverto che l'emendamento Franzini si scosta non solo per gli anni di servizio, ma anche in ciò che egli chiama al beneficio della legge i luogotenenti generali che sarebbero esclusi, secondo l'emendamento della Commissione.

Ora, se il senatore Bava intende anche che si riservi lo stesso beneficio ai tenenti generali, conviene che il suo emendamento si applichi all'emendamento del generale Franzini e non a quello della Commissione.

Prego quindi il senatore Bava di voler dichiarare se intende di sottoemendare l'emendamento Franzini o l'emendamento della Commissione.

BAVA. Quello della Commissione.

PRESIDENTE. Il generale Franzini ammetterebbe il sotto-emendamento del generale Bava in quanto ai soldati, bassi-ufficiali, ufficiali, ecc.?

FRANZINI. Se è vero, come si dice, che per il passato non era ammesso a questa remunerazione il soldato, non ho difficoltà a concorrere coll'avviso del generale Bava, mentre, come già dissi nelle mie osservazioni all'articolo secondo, qui non si tratta di esami, si tratta di statura e robustezza; ora, la statura e la robustezza è tanto per i soldati delle armi speciali come per quelli di gran parte delle armi comuni, come, per esempio, i granatieri. In quanto a questo non ho difficoltà di accostarmi al sotto-emendamento del generale Bava.

DELLA TORRE. Je dirai un mot pour appuyer la partie de l'amendement du général Franzini qui demande que les lieutenants-généraux d'armes spéciales aient le même avantage que les autres, et puissent obtenir le grade de général d'armée. Je ne crois pas que jamais, dans aucun pays du monde, on ait eu la pensée d'exclure les généraux de cavalerie, d'artillerie et d'état major, qui sont les officiers les plus instruits.

Una voce. Mais ils ne sont pas exclus.

PRESIDENTE. Cela n'est pas en discussion.

DELLA TORRE. Je ne vois pas pourquoi on voudrait les exclure.

FRANZINI. Chiedo scusa all'onorevole proprocinante; io non ho parlato di questa semi-esclusione di tenenti generali, e realmente la legge non riguarda questo incidente. Per il momento io mi sono appoggiato al caso, direi così, che può succedere in guerra, escluso anche ciò che è enunciato nel decreto stesso, cioè che il capo dello stato maggiore generale

ha lo stesso diritto che quello che ha comandato due divisioni al fuoco. Mi sono appoggiato a quella esclusione per provare che in tempo di guerra essa non può stare, perchè, dove muore il comandante in capo od un generale d'armata, sarà sempre il generale più anziano che sottentra, e può essere anche un tenente generale delle armi speciali. Se questo decreto però sussistesse, osservo che resta sempre un gran vantaggio per le armi comuni, essendo più facile che vi sia un tenente generale che abbia comandato due divisioni.

DELLA TORRE. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il me semble qu'il est important, avant de donner la parole, de bien poser la question afin que l'on sache parfaitement sur quoi on doit porter la discussion.

DI PATTINENGO, commissario regio. Io credo che l'emendamento proposto dalla Commissione soddisfi pienamente alle varie esigenze dei servizi delle armi speciali.

Io respingo l'emendamento dell'onorevole senatore Franzini per mantenere quello della Commissione, e mi permetto di rilevare una fra le frasi pronunziate da esso, quella cioè che « i luogotenenti generali riceverebbero remunerazione disanimante. » A mio avviso, scorgo maggior anima o disanima laddove soltanto si tratta di grado onorifico, e solo di uero danaro. È questa questione di danaro e non di grado, in quanto che l'articolo 11 non conferisce il grado superiore all'ufficiale che si ritiri, ma sibbene soltanto la pensione di detto grado.

L'onorevole generale ha inoltre soggiunto che la legge proposta non corrisponde a rimeritare i servizi prestati. Il Ministero ha dato non dubbie prove di voler rimeritare in particolar modo i servizi delle armi speciali, così nella prima proposta di legge, come sostenendola in questo Senato e nell'altra Camera. Il Governo aveva ravvisato equo di mantenere e di proporre nella loro integrità le massime regolamentari, quali erano stabilite prima della guerra; che se in seguito delle medesime egli avesse proposte delle restrizioni, avrebbe creduto far torto a queste stesse armi, le quali, in certo modo, hanno suggellato col loro sangue i patti che le legavano prima al servizio, quando vogliasi por mente all'interesse, senza far conto dei sentimenti di onore e di devozione alla patria. Io penso che l'emendamento proposto dalla Commissione, nell'accordare il quinto d'aumento ai luogotenenti generali, corrisponda in modo equo alle esigenze, e concordi per altra parte colle disposizioni dei precedenti decreti, se pure ai decreti precedenti si vuol mantenere, direi, quel rispetto che solo può venirne dalla conservazione ed osservanza loro.

Respinto l'emendamento dell'onorevole generale Franzini, mi permetto egualmente di combattere l'emendamento dell'onorevole generale Bava, non che alcune delle osservazioni per esso fatte.

Osservo che i soldati e caporali delle armi dell'artiglieria e del genio che pervengono a trent'anni di servizio saranno sempre pochi, e quei pochi che si hanno rendono molti ed essenziali servizi che difficilmente possono essere apprezzati da coloro i quali non convivono nel servizio tecnico, nel servizio speciale di queste armi, e mi spiegherò.

I servizi delle polveriere sono gelosissimi, i servizi dei magazzini in genere lo sono egualmente; i servizi negli arsenali e tanti altri servizi speciali, che non si possono affidare né ad impiegati amministrativi, perchè non abbastanza elevati, né ad ufficiali, vengono ordinariamente affidati a vecchi caporali, a vecchi soldati, i quali, coi loro servizi, colle loro cognizioni tecniche, rendono molti servizi ad economia dell'erario.

Spesso noi vediamo un semplice caporale invalido che conduce i picchetti, come si suol dire, cioè gli uomini di forza, nell'interno dei magazzini; sotto la sua direzione fanno i movimenti che occorrono, e molte altre operazioni di trasporto di oggetti e simili servigi di confidenza così nell'interesse del Governo, che dei contabili.

Non è già che io voglia far torto ai caporali e soldati delle altre armi, ma, giunti a tale avanzata anzianità, essi non prestano più i servigi che fanno quelli dell'artiglieria e del genio.

Se quindi quelli dell'artiglieria e del genio vi rendono tali servizi, e vi sono di economia allo stesso erario, perchè negare di convenientemente rimeritarli? D'altronde si rifletta che pochi saranno coloro che arriveranno ai venticinque anni di servizio, perchè quell'individuo il quale non avrà più attitudine al servizio, e per cattiva condotta o per altra ragione non sia meritevole di ottenere gl'invalidi d'artiglieria, sarà mandato, quando conti diciotto anni di servizio, ai battaglioni dei veterani.

Io credo quindi che si dovrebbe mantenere l'articolo qual è.

È mio debito in ora di fare alcuna osservazione alle asserzioni fatte in modo formale dall'onorevole generale Bava, e ciò farò col debito rispetto all'eminente suo grado.

Dichiarerò dapprima che per la mia speciale posizione non difendo la mia causa difendendo l'altrui, e che non appartengo più alle armi speciali, sebbene abbia fatto parte per quasi venti anni dell'artiglieria.

Io non posso ammettere la frase « che il passaggio di taluno degli ufficiali delle armi speciali a quello di linea sia stato di pregiudizio al servizio. » A pregiudizio dell'avanzamento della linea, lo ammetto; a pregiudizio del servizio, non mai. Se chi fece la scelta, non la fece buona, peccò; ma quand'anche ciò sia avvenuto per taluno, non sta la sentenza pronunciata.

Non accennerò come Napoleone sortisse dall'artiglieria, ma all'opinione dell'onorevole generale Bava, contrapponendo quella dell'illustre maresciallo che siede in questo Senato, rammenterò che nel 1834, essendo di guarnigione a Ciamberti, venne egli al seguito di Sua Maestà, e discorrendo allora di alcune di tali destinazioni che avevano avuto luogo in quel turno, egli diceva che gli ufficiali d'artiglieria non dovevano limitare la loro istruzione a quella che ha tratto semplicemente al cannone, ma che essi sono chiamati ad abbracciare l'arte militare in generale, e così, mi sovvengo, esprimevasi: ho detto al re, che togliendo alcuni ufficiali dalle armi speciali per metterli nelle altre, *c'est les bonifier*.

Non entrerò in alcuna personalità per confutare l'asserto, ma solo ricorderò al Senato che dalle armi speciali furono pur fatti ottimi ufficiali, che si acquistarono nome di distinti e prodi ufficiali alla testa di reggimenti che loro vennero affidati, e non si dimostrarono inferiori agli ufficiali più provetti delle armi di cui furono chiamati a far parte.

D'altronde io osservo che, per gli studi primari, tutti gli ufficiali di qualunque arma siano sono chiamati agli studi generali delle evoluzioni della fanteria e della cavalleria, per qualunque arma si destinino.

L'ufficiale di stato maggiore per sua specialità è chiamato ad entrare in tutte le altre armi; l'ufficiale d'artiglieria non saprà mai coordinare i suoi movimenti con quelli delle altre truppe (non parlo sulla piazza d'armi, ma in campagna) così nel cominciare gli attacchi, come nel sostenere le ritirate, ed in tutte le fazioni di guerra, se non conosce le specialità delle armi colle quali è chiamato a combattere.

Che se poi io discendo nei dettagli, io osservo che gli ufficiali d'artiglieria praticano e conoscono in massima tutti quelli delle armi di fanteria e di cavalleria.

Limitero il mio dire alle esposte ragioni, per non maggiormente dilungarmi, ripetendo però di non accettare la massima del pregiudizio che ne viene al servizio per la destinazione di ufficiali delle armi speciali a quelli di linea.

FRANZINI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FRANZINI. Il signor commissario regio crede di dover criticare la mia espressione come disanimante pei tenenti generali sul finir della loro carriera, dicendomi che non è per la privazione del grado che si può essere disanimato. Io trovo che oltre la privazione del grado vi possono essere molte altre cose. Faccio astrazione anche, come desidera il signor commissario, del maggiore stipendio, che credo pure sia una ricompensa come tutte le altre; ma io dico che ciò è disanimante sotto questo rapporto, inquantochè vedo che la remunerazione si arresta ai maggiori generali, cioè a quelli che sono immediatamente inferiori. Ora, io domando perchè vi debba essere una tale esclusione, e chiedo a tutti i senatori se questa disposizione sia disanimante o no.

PRESIDENTE. Questo non è un fatto personale.

DI PETTINENGO, commissario regio. Nella onorifica qualità di regio commissario osservo e non critico: espongo al Senato quelle osservazioni che ravviso opportune nell'interesse della legge e nell'interesse della discussione.

BAVA. Je demande la parole relativement à un fait à moi personnel.

Messieurs, il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai dit, quant aux officiers d'état-major général, en parlant de leur passage dans l'infanterie ou dans la ligne, qu'on pourrait les envoyer temporairement dans les autres armes afin qu'ils y complètent leur instruction; j'admets cela, mais quant aux officiers d'artillerie, n'est-ce donc pas porter préjudice au service que d'appeler des officiers d'armes spéciales au commandement des corps? C'est là ma manière de voir. Je suis convaincu qu'un officier des armes spéciales quand il est transporté tout d'un coup après avoir servi 15 ans...

PRESIDENTE. Nous sortons de la question; voilà une discussion soulevée avec assez peu d'opportunité.

BAVA. Cependant, il faut bien que je réponde.

STARA. Questo è un fatto personale.

PRESIDENTE. Domando scusa. Il fatto personale è unicamente quando la persona è intaccata, e non quando il merito dell'argomento addotto possa essere messo in dubbio.

BAVA. Je dis à M. le commissaire du roi, qu'en appelant ces officiers au commandement des corps, il résulte un vrai préjudice pour le service. Je m'abstiens d'en dire davantage, puisqu'on croit que je ne dois pas répondre.

PRESIDENTE. Il s'agit de savoir quel temps on doit exiger pour l'admission à la pension, et non pas si on fait bien

ou mal de mettre à la tête des corps des personnes qui appartiennent ou qui n'appartiennent pas à ces corps.

BAVA. Je voulais expliquer à M. le commissaire royal, que lors que les officiers d'artillerie entrent dans les corps, dans les grades inférieurs, c'est excellent; mais que quand ils y entrent comme chefs de corps c'est un mal; l'expérience me l'a prouvé.

PRESIDENTE. Il generale Bava proponeva il seguente emendamento. (Lo rilegge.)

Il primo emendamento a porre ai voti, siccome quello che maggiormente si scosta dall'articolo proposto originariamente, sarebbe quello del generale Franzini; quindi verrebbe quello del generale Bava; in ultimo quello della Commissione. Dunque si tratta di porre ai voti l'emendamento del generale Franzini.

COLLA, relatore. Sembra conveniente che questi emendamenti debbano essere esaminati particolarmente, o rinviati alla Commissione, tanto più che in quello del generale Bava si è tralasciata l'indicazione trattandosi di giubilazione per anzianità, ed alcune altre parole, la qual cosa può fare che si adotti un articolo che non possa poi stare.

PRESIDENTE. Chi approva che questi emendamenti siano rimandati alla Commissione voglia sorgere. (È approvato.)

COMUNICAZIONI.

PRESIDENTE. Invito il Senato a raccogliersi domani alle ore 2 per dare luogo prima alle interpellanze annunziate dal signor senatore Di Collegno Luigi, quindi proseguire nell'incominciata discussione di questa legge.

Prego pure i signori senatori di soffermarsi un momento per una comunicazione da darsi per parte del Ministero.

Il ministro di grazia e giustizia ha la parola.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di dare comunicazione al Senato di una brevissima regia provvisione.

VITTORIO EMANUELE II.

« Sulla proposizione del presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato degli affari esteri,

« Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

« Il commendatore Gian Filippo Galvagno, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, è incaricato internamente del portafoglio del Ministero dell'agricoltura e di commercio.

« Il presidente del Consiglio dei ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al controllo generale. »

La seduta è sciolta alle ore 5 1/4.